

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 3 – Ritardi nella costituzione funzionale del comune di Fonte Nuova) .....	8
Missioni vevoli nella seduta del 7 ottobre 2003 .....	3	(Sezione 4 – Divieto opposto dalla prefettura di Torino alla sfilata del Corpo dei Granatieri di Sardegna) .....	8
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 5 – Presunti vizi di legittimità della concessione edilizia per la costruzione di un grande centro commerciale nel comune di Braone) .....	9
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	5	<b>Disegno di legge S. 1094 (approvato dal Senato) n. 3599</b> .....	12
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) .....	5	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	12
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 2 – Articolo 1) .....	12
<b>Interpellanza e interrogazioni</b> .....	6	(Sezione 3 – Articolo 2 e relative proposte emendative) .....	12
(Sezione 1 – Attuazione della normativa sull'archiviazione ottica dei documenti contabili) .....	6	(Sezione 4 – Articolo 3 e relative proposte emendative) .....	14
(Sezione 2 – Iniziative per facilitare il rilascio delle carte di identità elettroniche da parte dei comuni sperimentatori) .....	7		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 5 – Articolo 4 e relative proposte emendative) .....	15	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	17
(Sezione 6 – Articolo 5) .....	16	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	17
<b>Proposta di legge (testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della proposta di legge n. 2574, deliberato dall'Assemblea il 18 settembre 2002) n. 2754-bis ed abbinata proposta di legge n. 2452 .....</b>	<b>17</b>	(Sezione 4 – Articolo 1 e relative proposte emendative) .....	18
(Sezione 1 – Proposta emendativa dichiarata inammissibile) .....	17	(Sezione 5 – Articolo 2 e relativa proposta emendativa) .....	18
		(Sezione 6 – Articolo 3 e relative proposte emendative) .....	19

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta  
del 7 ottobre 2003.**

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Armando Cossutta, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Minniti, Molgora, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zani.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Armando Cossutta, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Minniti, Molgora, Moroni, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri, Strano,

Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zani.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 6 ottobre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SANTORI: « Modifica all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente la vendita di terreni privi del certificato di destinazione urbanistica » (4353);

PISAPIA: « Istituzione di un fondo destinato al parziale rimborso delle spese sostenute dalle coppie per l'espletamento della procedura di adozione internazionale » (4354);

PISAPIA: « Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale in tema di segreto professionale dei giornalisti professionisti e pubblicisti » (4355).

Saranno stampate e distribuite.

**Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato Bolognesi ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

BOLOGNESI: « Disciplina delle terapie non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia » (545).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 6 ottobre 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 1989. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998 » (*approvato dal Senato*) (4350);

S. 2257. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000 » (*approvato dal Senato*) (4351);

S. 2359. — « Ratifica ed esecuzione del V Protocollo relativo alla assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, fatto a Roma il 20 dicembre 2002 » (*approvato dal Senato*) (4352).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*II Commissione (Giustizia):*

BULGARELLI e CENTO: « Norme per l'esenzione dalle spese nei giudizi in materia ambientale » (2416) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*III Commissione (Affari esteri):*

CIMA: « Istituzione di un Comitato parlamentare per l'attuazione e lo sviluppo delle iniziative euromediterranee » (1327) *Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003 » (4292) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*VII Commissione (Cultura):*

GRILLO e GIUSEPPE GIANNI: « Trasformazione dell'Istituto educativo dello Stato per audiofonolese di Marsala in Istituto a carattere atipico denominato "del Mediterraneo" » (4279) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

GARAGNANI: « Disposizioni in materia di esercizio della medicina legale » (2376) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

TIDEI: « Legge quadro in materia di usi civici e di gestione e tutela delle terre civiche » (2662) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 16 settembre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione AGOSTINI ed altri n. 8/00052, approvata dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) il 22 luglio 2003, concernente la revisione della disciplina sull'acquisizione di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 22 settembre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: TUCCI ed altri n. 9/1927/1, RUZZANTE ed altri n. 9/1927/12, MOLINARI n. 9/1927/14, CIMA ed altri n. 9/1927/15, modificati e accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 giugno 2002; BIMBI ed altri n. 9/1927/4, PINOTTI ed altri n. 9/1927/7, MINNITI ed altri n. 9/1927/9 CALZOLAIO ed altri n. 9/1927/10 e TOLOTTI ed altri n. 9/1927/11, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 giugno 2002; RUZZANTE ed altri 9/1927-B/2 e CALZOLAIO n. 9/1927-B/5, accolti in parte dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 giugno 2003; PINOTTI n. 9/1927-B/3, PISA n. 9/1927-B/4 e ANGIONI n. 9/1927-B/6, accolti in parte come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 giugno 2003, concernenti l'Accordo quadro sull'industria europea per la difesa nonché modifiche alla legge n. 185 del 1990.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), competenti per materia.

**Trasmissione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera in data 3 ottobre 2003, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale, relativa all'anno 2002 (doc. XXXVIII, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

**Annuncio di provvedimenti concernenti amministratori locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 3 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione, dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Albairate (Milano), Ronsecco, (Vercelli), Sarcedo (Vicenza) e di Romano di Lombardia (Bergamo).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Attuazione della normativa sull'archiviazione ottica dei documenti contabili)**

**A) Interpellanza ed interrogazione**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

l'archiviazione ottica dei documenti contabili è uno strumento di semplificazione e di trasparenza in materia fiscale, che potrebbe imprimere una forte innovazione all'intero comparto dell'amministrazione finanziaria e facilitare il lavoro di migliaia di professionisti;

nel 1994 è stato varato il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, che prevedeva il ricorso ai supporti informatici per l'archiviazione delle scritture contabili;

l'Aipa (Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione), che è in fase di soppressione, ha emanato (nel 1994, nel 1998 e nel 2001) tre delibere per dettare le regole attuative, aggiornandole all'evoluzione tecnologica e armonizzandole alla normativa generale;

purtroppo, manca ancora il decreto attuativo del ministero dell'economia e delle finanze, che sancisca definitivamente la validità del documento digitale

(e non solo elettronico) e dichiarare l'archiviazione ottica pienamente sostitutiva, e non complementare, dell'archiviazione cartacea, anche alla luce delle norme sulla validità della firma digitale contenute nel decreto legislativo n. 10 del 2002, che ha dato attuazione alla direttiva 1999/93/CE;

nel luglio 2002 era stata annunciata dal Governo l'emanazione del decreto ministeriale, che, ad oggi, tuttavia, non risulta ancora approvato;

si assiste sulla stampa (*Il Sole 24 Ore* del 30 ottobre 2002 e del 4 dicembre 2002) ad una polemica fra il ministero per l'innovazione e le tecnologie e il ministero dell'economia e delle finanze, che si rinfacciano reciprocamente ritardi e inadempienze –:

quali precise responsabilità abbiano contribuito a determinare questa situazione di incertezza e di confusione per tutti gli operatori, che comporta inutili oneri burocratici per gli stessi contribuenti;

quali misure urgenti il Governo intenda assumere per sbloccare una situazione ai limiti dell'assurdo, che da un lato impedisce ai professionisti, e di conseguenza ai cittadini e alle imprese, di usufruire di uno strumento di enorme utilità, che la tecnologia ha reso ormai pienamente sicuro ed efficace, dall'altro

impedisce allo Stato di operare i controlli con maggiore rapidità e sicurezza.

(2-00577) « Magnolfi, Ruggia, Rotundo, Tocci, Ruzzante ».

(5 dicembre 2002)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per l'innovazione e le tecnologie.* — Per sapere — premesso che:

il problema della cosiddetta « archiviazione ottica » continua a registrare incomprensibili ostacoli;

la norma, com'è noto, è di straordinaria utilità perché agevolerebbe sia i professionisti, sia l'amministrazione finanziaria, che potrebbe, ove realizzata l'archiviazione ottica, operare i controlli con maggiore facilità;

è bene ricordare che la normativa risale al 1994 e che da allora, come spesso accade, non è stato dato corso alla normativa di attuazione;

ora la questione sembra bloccata per contrastanti interpretazioni fra il ministero dell'economia e delle finanze ed il ministero per l'innovazione e le tecnologie;

il Governo si è insediato all'insegna di un programma caratterizzato da efficienza, ma la stucchevole polemica fra i due dicasteri sembra essere lontana dal criterio informatore dell'attività di Governo —:

se, in ragione della rilevanza dell'attuazione della normativa prevedente l'archiviazione ottica, non ritengano di dover intervenire con autorevolezza e determinazione per indurre il ministero dell'economia e delle finanze ed il ministero per l'innovazione e le tecnologie, ciascuno per la parte di propria competenza, ad accelerare le procedure di effettiva attuazione della normativa in questione. (3-01685)

(4 dicembre 2002)

**(Sezione 2 – Iniziative per facilitare il rilascio delle carte di identità elettroniche da parte dei comuni sperimentatori)**

**B) Interrogazione**

MAGNOLFI. — *Ai Ministri per l'innovazione e le tecnologie e delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la carta di identità elettronica è stata individuata dal Governo dell'Ulivo come uno strumento fondamentale per la semplificazione dei rapporti fra la pubblica amministrazione e i cittadini, per la trasparenza e per l'efficacia nella trasmissione dei dati personali;

il Governo guidato dall'onorevole Silvio Berlusconi ha confermato questa scelta ed è in corso da tempo la sperimentazione per l'emissione delle carte di identità elettroniche presso venti comuni italiani;

per emettere i nuovi documenti di identità, le anagrafi dei comuni sperimentatori devono poter accedere alle banche dati della Mctc per verificare il perfetto allineamento di tutti i dati personali dei richiedenti;

risulta all'interrogante che il dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici (direzione generale della motorizzazione e della sicurezza) obbliga le pubbliche amministrazioni che fanno domanda per collegarsi al Ced del ministero delle infrastrutture e dei trasporti a pagare, oltre alla cauzione e al canone annuo di abbonamento, un corrispettivo per ogni operazione di accesso alle banche dati;

tali oneri, aggiunti agli investimenti che già i comuni sperimentatori hanno effettuato per la stazione di rilascio, per la formazione del personale e per tutti i materiali relativi alla nuova carta di identità, rappresentano un aggravio ulteriore e

improprio per i bilanci della pubblica amministrazione —:

se il Governo non ritenga opportuno facilitare i comuni sperimentatori eliminando il corrispettivo unicamente per le operazioni degli uffici anagrafici riferite al rilascio delle carte di identità elettroniche, con un accordo fra il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il ministero per l'innovazione e le tecnologie. (3-02362)

(10 giugno 2003)

**(Sezione 3 – Ritardi nella costituzione funzionale del comune di Fonte Nuova)**

**C) Interrogazione**

TIDEI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con legge regionale n. 25 del 15 ottobre 1999 è stato istituito il nuovo comune di Fonte Nuova, per distacco dai comuni di Mentana e di Guidonia Montecelio di una parte della popolazione che aveva chiesto l'autonomia comunale con larga maggioranza;

il percorso costitutivo e formativo del comune procede con molta lentezza, causando disagi gravi alla popolazione, costretta a servirsi ancora delle strutture e degli uffici dei comuni di Mentana e di Guidonia Montecelio;

in particolare, nelle elezioni provinciali di giugno 2003, gli elettori di Fonte Nuova hanno votato in parte il candidato del collegio n. 34 ed in parte il candidato del collegio n. 36, quando sarebbe stato più logico accorpate le due quote di elettrici e di elettori in un solo collegio, come già è avvenuto per il referendum sulla legge istitutiva del nuovo comune;

i cittadini sono esasperati ed invocano l'intervento del Presidente della Repubblica e del Ministro interrogato, perché la regione Lazio e la prefettura di Roma accelerino il corso attuativo del nuovo comune, rispettando il voto espresso dal corpo elettorale;

sarebbe opportuno che fossero chiarite le cause del lamentato ritardo nella costituzione funzionale del comune di Fonte Nuova;

i gravi ritardi denunciati, ad avviso dell'interrogante, indeboliscono la fiducia del popolo verso le istituzioni repubblicane —:

se non consideri necessaria una revisione dell'avvenuta assegnazione degli elettori di Fonte Nuova in due diversi collegi, disposta con nota prefettizia di Roma dell'8 gennaio 2003, prot. n. 4536/2002/Gab., accogliendo una giusta esigenza posta dai partiti e dalla popolazione locale, ripristinando le modalità di voto sperimentate in sede di referendum sulla legge istitutiva del comune. (3-01974)

(24 febbraio 2003)

**(Sezione 4 – Divieto opposto dalla prefettura di Torino alla sfilata del Corpo dei Granatieri di Sardegna)**

**D) Interrogazione**

DELMASTRO DELLE VEDOVE e GHIGLIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il settimanale *Panorama* del 10 maggio 2003, alla pagina 28, dà notizia del divieto opposto dalla prefettura di Torino alla sfilata, per le strade del centro, del glorioso corpo dei granatieri di Sardegna in occasione del 344° anniversario della fondazione;

non è agevole comprendere le ragioni di ordine pubblico che possono aver indotto la prefettura di Torino ad impedire la sfilata, che avrebbe dovuto svolgersi domenica 13 aprile 2003, in una città che vede a cadenza periodica cortei, autorizzati e non, di giovani dei numerosi centri sociali operanti nel capoluogo piemontese, spesso corredati da atti di violenza gratuita;

soltanto il centro Mario Pannunzio ha criticato l'assurdo divieto opposto dalla prefettura alla sfilata militare —:

quali siano le motivazioni opposte dal prefetto di Torino alla sfilata per le vie di Torino del corpo dei granatieri di Sardegna, prevista per domenica 13 aprile 2003. (3-02227)

(29 aprile 2003)

**(Sezione 5 — Presunti vizi di legittimità della concessione edilizia per la costruzione di un grande centro commerciale nel comune di Braone)**

### **E) Interrogazione**

CAPARINI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la Alco spa, società operante nel settore della grande distribuzione, con sede a Rovato in via 1° maggio n. 36, ha ottenuto dal comune di Braone, situato in Vallecarnonica, provincia di Brescia, la concessione edilizia n. 6 del 23 novembre 1994, per la costruzione di un grande centro commerciale con una superficie lorda di pavimento di 13.800 metri quadrati;

la regione Lombardia, data la dimensione e la collocazione geografica del punto di vendita, ha più volte negato, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge n. 426 del 1971 (deliberazioni n. 00151 del 18 luglio 1995, n. 13524 del 24 maggio 1996 e n. 25802 del 6 marzo 1997), il « nulla osta regionale » per l'apertura del centro commerciale in oggetto. E in particolare: con la delibera n. 00151 del 18 luglio 1995 la giunta regionale ha espresso parere contrario in applicazione della deliberazione del consiglio regionale n. V/1303 del 22 dicembre 1994, in quanto l'offerta commerciale all'interno dell'area di riferimento risulta sufficiente per il soddisfacimento della domanda presente, essendo stati utilizzati, in base alla pro-

grammazione regionale, tutti gli spazi commerciali attribuiti all'intera area in questione; con delibera n. 13524 del 24 maggio 1996 ha preso atto dell'attivazione di un'istanza di annullamento *ex* articolo 27 della legge n. 1150 del 1942 della concessione edilizia per l'area individuata dal programma di fabbricazione vigente come « zona produttiva industriale e artigianale D » e nel nuovo piano regolatore generale, adottato in parte come « zona industriale e commerciale esistente e di completamento D1 » e nella restante parte come « zona industriale e commerciale con espansione D2 », ha disposto un'integrazione alla proposta di modifica d'ufficio con deliberazione n. 69255 del 6 giugno 1995, riportando l'intera area « B » a « zona produttiva industriale e artigianale D »; con la delibera n. 25802 del 6 marzo 1997 ha rigettata la nuova istanza di riesame presentata dall'Alco spa;

il tribunale amministrativo regionale (ordinanza di sospensione n. 379 del 7 giugno 1996) e il Consiglio di Stato (ordinanza di sospensione n. 379 del 7 giugno 1996) hanno ritenuto le autorizzazioni commerciali illegittime e conseguentemente ne hanno disposto la sospensione, in quanto rappresentano un evidente tentativo di aggirare illegittimamente il diniego al « nulla osta » espresso dalla regione, unica autorità competente in materia, in rapporto alla programmazione regionale; la regione Lombardia, assessorato al turismo, ha rilevato dodici diversi gravi motivi di illegittimità della concessione edilizia rilasciata per la costituzione dell'edificio. Per quanto riguarda il p.l. l'assessorato ha rilevato che: 1) consente la realizzazione di 16.752 metri cubi in più rispetto alla volumetria ammissibile secondo il piano di fabbricazione; 2) per la rete stradale di uso pubblico il p.l. prevede una larghezza di 6 metri, mentre l'articolo 44 del regolamento edilizio impone, per le zone con destinazione uso « D », una larghezza non inferiore a metri 8. Quanto alla concessione edilizia n. 6 del 1994, è stato rilevato che: 1) è stato indebitamente autorizzato un aumento della volumetria ammissibile di almeno 35.806,22 metri

cubi ed inoltre è stata verificata un'omissione nel computo volumetrico globale; 2) è stato consentito un i.f. effettivo di 4,65 mc/mq contro i 2,5 previsti dal p.d.f.; 3) è indebitamente consentita la realizzazione di ben 7.463 metri quadri di s.l.p. in più rispetto al piano regolatore generale adottato, di cui 351 metri quadri per la parte in p.l. e 7.112 metri quadri per la parte fuori pl.; 4) il complesso edilizio raggiunge per alcune strutture un'altezza di 14,4 metri e, per altre, di 11,6 metri, mentre l'articolo 47 del regolamento edilizio ammette un'altezza massima pari a 9 metri, che viene ulteriormente ridotta a 7,43 metri per la porzione soggetta a p.l.; 5) è previsto, parallelamente alla strada statale 42, un tratto di strada, in prosecuzione della viabilità di p.l., su un'area destinata a *standards* dal piano regolatore generale adottato; 6) non sono state rispettate le previsioni del piano regolatore generale relative all'accesso al lotto della strada provinciale n. 89, in quanto sull'area destinata ad uso pubblico insistono anche altre opere, ed in particolare parcheggi pubblici, verde privato e percorsi pedonali; 7) facendo riferimento al solo volume della parte in ampliamento, escluso quindi il fabbricato preesistente, risulterebbero reperiti solo 187,5 metri quadri di parcheggi privati dei 4.318 metri quadrati necessari, con una carenza, quindi, di 4.130,50 metri quadri; 8) l'amministrazione ha erroneamente individuato e computato un'area come *standard*, che, in base alla circolare ministeriale n. 5980 del 1970, non ammette destinazioni a verde pubblico. Nel piano regolatore generale adottato le aree pubbliche vanno nella quasi totalità a ricadere nella fascia destinata all'ampliamento della strada statale 42 e non sono quindi conteggiabili, al pari di quelle che insistono sull'ambito destinato all'accesso della strada provinciale n. 89. Nell'integrazione progettuale vengono, inoltre, calcolate come verde pubblico diverse aree importanti verde privato, ottenendo così un totale di aree *standards* pari a 11.448,81 metri quadrati, comunque inferiore di 6.509,19 metri quadrati a quelle conteggiate *ex* articoli 27 e 28 n.t.a.; 9) è

stata effettuata un'illegittima monetizzazione relativa ad oltre 11.000 metri quadrati estranei al p.l. in quanto aree a *standards*; 10) l'edificio risulta in contrasto con le destinazioni di zona del p.d.f., in quanto, onde consentirne la fabbricazione, con deliberazione consiliare n. 14 del 2 aprile 1992 era stata adottata, al fine di mutare in commerciale la destinazione dell'area in questione, una variante *ad hoc* al p.d.f., successivamente non approvata dalla regione Lombardia, in quanto in contrasto con l'articolo 21 della legge regionale n. 63 del 1978, così come correttamente ritenuto dal segretario comunale dell'epoca. È da sottolineare che nelle zone a destinazione d'uso «D» l'esercizio commerciale sia ammissibile solo quale funzione integrativa delle destinazioni d'uso principali: quindi, l'intervento in esame risulta in contrasto con il vigente piano di fabbricazione e il piano regolatore generale, per i diversi ambiti in cui lo stesso è ricompreso. Sulla base delle considerazioni svolte il sindaco è stato invitato ad annullare il piano di lottizzazione «*Alco spa-Habitat Legno spa*» e la relativa concessione edilizia n. 6 del 1994. Con la già citata delibera di giunta regionale n. 13524 del 24 maggio 1996 è stata bocciata la modifica alla regolazione urbanistica dell'area, che il comune di Braone ha tentato di introdurre con un nuovo piano regolatore generale, ed ha imposto, d'ufficio, che l'area rimanesse con l'originale destinazione d'uso «D» classificata dallo strumento urbanistico come «produttiva industriale e artigianale», non essendo compatibile lo stato dei luoghi con la destinazione del centro commerciale, determinandone, in pratica, la totale incompatibilità urbanistica;

in relazione al rilascio della concessione edilizia e al rilascio delle autorizzazioni commerciali, nonché in relazione al rifiuto di annullare la concessione edilizia, sono stati iscritti procedimenti presso la procura della Repubblica di Brescia per reati contro la pubblica amministrazione;

la provincia di Brescia registra l'elevata concentrazione di 170 metri quadrati

di ipermercati e centri commerciali ogni mille abitanti e la Vallecamonica presenta un dato ancora più preoccupante: 200 metri quadrati ogni mille abitanti;

la Vallecamonica registra una mancanza cronica di infrastrutture e di vie di accesso adeguate e l'apertura di un centro commerciale, nel disprezzo delle regole dell'urbanistica commerciale adottate dalla regione Lombardia, non farebbe che aggravare una situazione già critica sull'unica arteria di collegamento dei comuni dell'area;

l'area in esame è soggetta ad un inesorabile processo di deindustrializzazione, a causa della crisi del settore siderurgico e manifatturiero, con conseguente tasso di disoccupazione del 24 per cento e per essa il tessuto costituito dai commercianti con licenza a posto fisso e ambulanti costituisce una delle poche risorse in termini di opportunità di lavoro e di servizio per la comunità, anche considerate le caratteristiche orografiche del territorio;

la vicenda si segnala per la sua gravità, considerato che, ad avviso dell'in-

terrogante, nel disprezzo delle leggi, si è permesso all'*Alco* spa, nella piena conoscenza dell'illegittimità nella quale stava operando, di realizzare un edificio in contrapposizione con le regole urbanistiche, attuando un abuso edilizio paragonabile alla costruzione di cento appartamenti, per la realizzazione di un centro commerciale in contrasto con la programmazione commerciale, stabilita dagli organi competenti;

questa vicenda, pertanto, rischia di palesare un'incapacità da parte delle istituzioni nel fare applicare le leggi e diventare un esempio negativo per quanti, ancora oggi, rispettano le regole civili della nostra società —:

se, in ordine alla vicenda esposta, non ritengano che si configurino gli estremi per l'applicazione della misura della rimozione del sindaco, ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000. (3-02725)

(3 ottobre 2003)

(ex 5-01076 del 2 luglio 2002)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1094 — DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 122, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (3599)**

**(A.C. 3599 — Sezione 1)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

NULLA OSTA

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 3599 — Sezione 2)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

ART. 1.

*(Disposizioni generali).*

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incom-

patibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

**(A.C. 3599 — Sezione 3)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

*(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità).*

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ov-

vero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 2.

*(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità).*

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni con le seguenti: , la proprietà, la titolarità e le funzioni proprie esercitate dal candidato, anche in relazione a pecu-*

*liari situazioni delle regioni, prefigurando un conflitto di interessi in essere o anche possibile con la carica di presidente, assessore e consigliere regionale.*

**2. 1.** Mascia, Marone, Bressa, Boato, Sgobio.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito con le seguenti: centottanta giorni prima o, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, dieci giorni prima del giorno fissato per la presentazione della candidatura.*

**2. 2.** Mascia.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: ai Consigli regionali con le seguenti: ad una commissione consiliare paritaria nominata all'atto di insediamento del Consiglio regionale, che deve esprimersi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza,*

**2. 3.** Marone, Mascia, Bressa, Boato, Sgobio.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**2. 4.** Mascia.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.*

**2. 5.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 3599 - Sezione 4)****ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

*(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità).*

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;

2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 3.**

*(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità).*

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in caso di conflitto aggiungere le seguenti: tra gli interessi privati dell'eletto e gli*

interessi generali inerenti la carica elettiva, ovvero di conflitto.

**3. 1.** Bressa, Marone, Boato, Sgobio.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:* tra le funzioni svolte *fino a:* consiglieri regionali e *con le seguenti:* di interessi sopravvenuto in relazione all'attività, alla proprietà, alla titolarità e alle funzioni proprie o esercitate dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali con.

**3. 2.** Boato, Mascia, Marone, Bressa, Sgobio.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da:* tra le funzioni svolte *fino a:* consiglieri regionali e *con le seguenti:* di interessi sopravvenuto in relazione all'attività, alla proprietà, alla titolarità e alle funzioni proprie o esercitate dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali con.

**3. 3.** Marone, Mascia, Boato, Bressa, Sgobio.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* eventuale sussistenza di una *con le seguenti:* esplicita esclusione di eventuale.

**3. 4.** Mascia.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole:* ai Consigli regionali *con le seguenti:* ad una commissione consiliare paritaria nominata all'atto di insediamento del Consiglio regionale, che deve esprimersi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza,

**3. 5.** Boato, Mascia, Marone, Bressa, Sgobio.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**3. 6.** Mascia.

**(A.C. 3599 – Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

*(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione).*

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

*a)* individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicurino la rappresentanza delle minoranze;

*b)* contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

*c)* divieto di mandato imperativo.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 4.**

*(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione).*

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:* agevoli *fino alla fine della lettera con le seguenti:* comunque assicurino una presenza in Consiglio delle forze politiche presenti nella competizione elettorale il più

possibile corrispondente alla loro reale consistenza e al consenso espresso e raccolto.

**4. 1.** Mascia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la rappresentanza con le seguenti: un'adeguata rappresentanza.*

**4. 2.** Bressa, Marone, Mascia, Boato, Sgobio.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d) limitazione del numero di mandati del Presidente della Giunta regionale eletto direttamente a non più di due interi così come previsto dall'articolo 5 della presente legge.*

**4. 3.** Mascia.

**(A.C. 3599 – Sezione 6)**

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

CAPO II

ART. 5.

*(Durata degli organi elettivi regionali).*

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

**PROPOSTA DI LEGGE: PECORELLA: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE CONCERNENTI LA CORTE DI CASSAZIONE (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 4 E 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2754, DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA IL 18 SETTEMBRE 2002) (2754-BIS) E DELL'ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: SINISCALCHI ED ALTRI (2452)**

**(A.C. 2754-bis - Sezione 1)**

**PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

*Aggiungere, in fine, i seguenti articoli:*

ART. 7. — 1. L'articolo 4 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. (*Formalità per il parere del Consiglio superiore e del Consiglio giudiziario*). — Quando viene richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, della richiesta e dei motivi è data comunicazione all'interessato, il quale ha diritto di prendere visione e copia degli atti trasmessi al Consiglio superiore o al Consiglio giudiziario, e può presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.

Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, invece, si applica la procedura di cui alle norme previste dagli articoli 27 e seguenti del Capo IV.

Il Consiglio superiore e il Consiglio giudiziario non possono provvedere se non decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo comma ».

ART. 8. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano anche ai proce-

dimenti *ex* articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in corso non ancora conclusi con pronunzia definitiva.

**6. 01.** Cola, Mazzoni, Vitali.

**(A.C. 2754-bis - Sezione 2)**

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 2754-bis - Sezione 3)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

NULLA OSTA

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 2754-bis – Sezione 4)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2754-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 6. Contro l'ordinanza di archiviazione può essere proposto appello solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5. La corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dal medesimo articolo 127 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**1. 1.** Bonito, Finocchiaro, Carboni, Grillini, Kessler, Lucidi, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da:* solo nei casi di nullità *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5, e nei casi in cui non sia stato notificato l'avviso all'opponente ai sensi del terzo comma dell'articolo 410 del codice di procedura penale.

La corte d'appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

**1. 2.** Pisapia.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:* dal medesimo articolo *con le seguenti:* dall'articolo.

**1. 3.** Pisapia.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. – 1. All'articolo 410 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Contro l'ordinanza di archiviazione può essere proposto appello nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5, e nei casi in cui non è stato notificato l'avviso all'opponente ai sensi del terzo comma. La corte d'appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. »

**1. 01.** Pisapia.

**(A.C. 2754-bis – Sezione 5)**

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2754-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Al comma 1, lettera *d*), dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le parole: « a norma dell'articolo 495 comma 2 » sono soppresse.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA  
ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

2. 1. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Grillini, Kessler, Lucidi, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi.

*(A.C. 2754-bis – Sezione 6)*

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 2754-BIS NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

ART. 3.

1. I commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 610 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario e se rileva una causa di inammissibilità dispone la fissazione senza ritardo della data per la decisione in camera di consiglio. In quest'ultima ipotesi il ricorso può essere assegnato ad apposita sezione. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. L'udienza si svolge in camera di consiglio senza la presenza delle parti quando il ricorso è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Entro quindici giorni dalla notifica o dalla co-

municazione della fissazione dell'udienza il difensore del ricorrente può chiedere di essere sentito. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità e non debba procedersi in camera di consiglio è dato avviso, a norma del comma 5, della data dell'udienza pubblica.

1-*bis*. Sentito il procuratore generale l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito, quando è stato proposto da chi non abbia diritto di impugnazione, quando sia intervenuta rinuncia da parte dell'imputato, quando sia stato proposto contro provvedimento non impugnabile, quando è assolutamente privo di motivi di impugnazione, quando non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, oppure non contiene l'enunciazione dei motivi. Nello stesso modo si procede, quando il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599, comma 4, salvo che i motivi riguardino la violazione dell'articolo 178, ovvero l'errata qualificazione giuridica del fatto ».

2. Al comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, le parole: « a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ad una singola sezione ovvero alla apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, e non sia stata disposta la fissazione della data per la decisione in camera di consiglio ai sensi del medesimo articolo 610, comma 1 ».

3. Al comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, le parole: « a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ad una singola sezione ovvero alla apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, e non sia stata disposta la fissazione della data per la decisione in camera di consiglio ai sensi del medesimo articolo 610, comma 1 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

- 3. 4.** Bonito, Finocchiaro, Carboni, Grillini, Kessler, Lucidi, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi.

*Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: dispone fino alla fine del comma con le seguenti: assegna il ricorso ad apposita sezione. Quando il ricorso è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, il presidente della sezione fissa senza ritardo la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611 e l'udienza si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori. Quando il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati i difensori del ricorrente, fino a quindici giorni prima dell'udienza, possono chiedere di essere sentiti.*

*1-bis.* Sentito il procuratore generale l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto d'impugnazione ovvero contro un provvedimento non impugnabile oppure il ricorso è assolutamente privo di motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinuncia al ricorso. Nello stesso modo si procede,

quando il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599, comma 4, salvo che i motivi riguardino la violazione dell'articolo 178, comma 1, lettere a) e b), nonché lettera c), limitatamente all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato ovvero l'errata qualificazione giuridica del fatto.

*1-ter.* Nei casi indicati dai commi 1 e 1-bis, se non viene dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della Corte, salvo che non debba essere comunque pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129.

*Consequentemente sopprimere i commi 2 e 3.*

- 3. 10.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: dispone fino alla fine del comma con le seguenti: può assegnare il ricorso alle singole sezioni o ad apposita sezione. Quando il ricorso è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, il presidente della sezione fissa senza ritardo la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611 e l'udienza si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori. Quando il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati i difensori del ricorrente, fino a quindici*

giorni prima dell'udienza, possono chiedere di essere sentiti.

*1-bis.* Sentito il procuratore generale l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto d'impugnazione ovvero contro un provvedimento non impugnabile oppure il ricorso è assolutamente privo di motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinunzia al ricorso. Nello stesso modo si procede, quando il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599, comma 4, salvo che i motivi riguardino la violazione dell'articolo 178, ovvero l'errata qualificazione giuridica del fatto.

*1-ter.* Nei casi indicati dai commi 1 e *1-bis*, se il ricorso è stato assegnato ad apposita sezione e non viene dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della Corte, salvo che non debba essere comunque pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 ».

**3. 1.** Perlini.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.*

**3. 7.** Pisapia.

*Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , quando non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione,*

**3. 6.** Pisapia.

*Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , oppure non contiene l'enunciazione dei motivi.*

**3. 2.** Fanfani.

*Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: la violazione dell'articolo 178 aggiungere le seguenti: , comma 1, lettere a) e b), nonché lettera c), limitatamente all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato.*

**3. 3.** Fanfani.

*Sopprimere il commi 2 e 3.*

**3. 5.** Bonito, Finocchiaro, Carboni, Grillini, Kessler, Lucidi, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi.